

DELIBERA N. 2/2020

**KLAUDIO DI BOSCHETTI XXXXXXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/187062/2019)**

Il Corecom Valle D'Aosta

NELLA riunione del Corecom Valle D'Aosta del 16 aprile 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni tra l'Autorità e il Comitato regionale per le Comunicazioni Valle d'Aosta siglata in data 2 maggio 2018;

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 e succ. mod., recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, di seguito denominato Corecom;

VISTA l’istanza di KLAUDIO DI BOSCHETTI XXXXXXXX del 10/10/2019 acquisita con protocollo n. 0431307 del 10/10/2019;

VISTI gli atti del procedimento;



CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il Sig. Boschetti XXXXXXXX legale rappresentante della ditta Klaudio con riferimento alla linea 0125/361xxx afferma di aver inoltrato in data 12 dicembre 2018 e 19 febbraio 2019, tramite posta elettronica certificata, due distinte comunicazioni all'operatore Tim SpA ove, ai sensi dell'art 70 comma 4 del Codice di Comunicazione elettronica, chiedeva la cessazione in esenzione spese del rapporto contrattuale. Lamenta il fatto che l'operatore ha continuato ad emettere fatture per la suddetta linea sino all'ultimo bimestre 2019 per cui richiede l'annullamento di ogni pretesa creditoria oltre ad un indennizzo per mancata risposta a reclamo inoltrato in data 17 giugno 2019.

2. La posizione dell'operatore

Tim SpA, nella breve memoria inserita nel fascicolo documentale dichiara che: "Con riferimento alla controversia in oggetto, si precisa che l'Istante è migrato verso altro operatore il 07/05/2019. L'insoluto è pari ad euro 802,54. In conciliazione TIM si è dichiarata disponibile a stornare parte dell'insoluto, disponibilità che persiste in questa sede. Si rileva che non sono dovuti indennizzi per la fattispecie in esame ai sensi della 347/2018.". Si riscontra inoltre la documentazione ad integrazione dell'istruttoria, su richiesta del CoReCom, trasmessa dall'operatore in data 19 marzo 2020, concernente la situazione dei pagamenti dell'istante sino al 31.12.2019.

3. Motivazione della decisione

- premesso che in data 27 gennaio 2020 questo CoReCom ha convocato l'udienza di discussione e che, entrambe le parti, non si sono presentate dando luogo ad un verbale di mancata comparizione;

- preso atto che la richiesta di recesso dell'istante in data 12 dicembre 2018, riguarda numeri afferenti a linee mobili non oggetto della presente istanza di definizione della controversia;

- visto che, nel merito, sulla base della documentazione depositata dall'operatore e dal ricorrente, la richiesta di recesso per la linea 0125/361xxx in data 19 febbraio 2019 formulata dal Sig. Boschetti XXXXXXXX per conto della ditta Klaudio, comprovata dalla ricevuta dell'avvenuta trasmissione della pec il 20 febbraio 2019 (come da richiesta di integrazione della documentazione da parte di questo ufficio in data 17.3.2020), va accolta, tenuto inoltre conto che, successivamente, alla data del 7 maggio 2019, l'utente è migrato ad altro operatore come confermato anche da Tim SpA nella stringata memoria allegata al fascicolo documentale;

- riscontrata inoltre la mancata risposta da parte dell'operatore al reclamo in data 17 giugno 2019 il cui invio e ricezione via pec sono stati documentati, da parte del ricorrente, allegando agli atti giusta ricevuta.



Pertanto:

a) l'operatore Tim SpA lamenta, nella memoria allegata, uno scoperto pari a €. 802,54 che va stornato, in virtù della comprovata comunicazione di recesso inviata dalla ditta ricorrente all'operatore, a partire dal 19 febbraio 2019 e sino al termine del ciclo di fatturazione, tenuto conto inoltre che l'istante è migrato poi ad altro operatore (cfr. 7 maggio 2019) con conseguente regolarizzazione della situazione amministrativa e ritiro dell'eventuale pratica di recupero crediti a propria cura e spese;

b) l'operatore Tim SpA a seguito della mancata risposta al reclamo in data 17 giugno 2019 deve corrispondere al ricorrente un indennizzo, ai sensi dell'articolo 12 Allegato A alla Delibera 347/18/CONS, pari a €. 290,00.

DELIBERA

Articolo 1

1. Si ordina all'operatore Tim SpA di procedere:

a) ad operare, a favore della ditta Klaudio, lo storno dell'insoluto a partire dal 19 febbraio 2019 e sino al termine del ciclo di fatturazione con conseguente regolarizzazione della situazione amministrativa e ritiro dell'eventuale pratica di recupero crediti a propria cura e spese;

b) alla corresponsione a favore della ditta Klaudio dell'importo di €. 290,00 a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo, ai sensi dell'articolo 12 Allegato A alla Delibera 347/18/CONS, tramite assegno circolare intestato a: Klaudio di Boschetti XXXXXXXX - Via XXXXXX - XXXXXXXXXXXXX (AO).

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

AOSTA, 16 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Pier Paolo CIVELLI